



Regolamento di gestione e utilizzo dei pontili di sbarco e imbarco e dei pontili di ormeggio temporaneo

Approvato in Consiglio di Amministrazione con delibera n. 44 del 26.04.2023

Articolo 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei pontili di sbarco e imbarco e dei pontili di ormeggio temporaneo per un massimo di 2 ore in gestione diretta dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, individuati nell’elenco di cui all’allegato “A”.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *“Pontile di sbarco e imbarco”*: il pontile fisso o mobile, galleggiante od installato su pali, predisposto esclusivamente per la fermata dell’unità di navigazione finalizzata allo sbarco e imbarco delle persone trasportate o di merci, senza possibilità di ormeggio;
- b) *“Pontili di ormeggio temporaneo”*: il pontile fisso o mobile, galleggiante od installato su pali, dotato di attrezzature atte all’ormeggio temporaneo di unità di navigazione per un tempo massimo prestabilito.

Articolo 3 – Informazioni e segnaletica

L’Autorità di Bacino, allo scopo di rendere note agli utenti le modalità di utilizzo delle strutture di cui all’Art. 1, dota le stesse di idonea segnaletica e cartellonistica plurilingue. Il presente Regolamento viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 4 – Divieti

Fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza, operazioni di soccorso e gestione e manutenzione della struttura, l’accesso ai pontili di cui all’allegato “A” è consentito unicamente alle persone interessate dalle operazioni di imbarco/sbarco e/o ormeggio temporaneo delle unità di navigazione, per lo stretto tempo necessario al loro transito dall’unità di navigazione alla terraferma e viceversa.

Sono inoltre vietati:

- 1) l’ormeggio “all’Inglese”, ovvero con il natante parallelo al pontile;
- 2) la pesca con qualunque attrezzatura e modalità;
- 3) la balneazione, effettuare tuffi, prendere il sole, la sosta inoperosa;
- 4) l’approdo/ormeggio simultaneo di più unità di navigazione in numero eccedente gli stalli a disposizione;
- 5) l’approdo/ormeggio di unità di navigazione di dimensioni eccedenti quelle previste per il singolo pontile;
- 6) l’utilizzo dei pontili di ormeggio temporaneo da parte di operatori commerciali per l’esercizio della propria attività nautica.



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Cod. Fisc. 92045550131

Sede legale:
Piazzale V. Emanuele, 4
22017 MENAGGIO CO
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinolario.it
protocollo@autoritabacinolario.it
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it

Articolo 5 – Utilizzo dei pontili di sbarco e imbarco

Sui pontili di sbarco e imbarco è consentita la sola sosta temporanea per il tempo strettamente necessario allo sbarco/imbarco dei passeggeri o delle merci, con divieto di sosta inoperosa ingiustificata di qualunque unità di navigazione, fatte salve condizioni di emergenza e urgente necessità.

L'approdo è effettuato sotto la totale responsabilità del comandante dell'unità di navigazione, il quale risponde di eventuali danni apportati alla struttura e utenti terzi in caso di manovre attuate con imperizia ed imprudenza, ovvero con dolo.

Articolo 6 – Utilizzo dei pontili di ormeggio temporaneo

Sui pontili di ormeggio temporaneo è consentita la sosta inoperosa delle unità di navigazione per un tempo massimo di ore 2, qualora non diversamente precisato dalla segnaletica del singolo pontile. A tal fine, a cura del comandante, deve essere esposta sull'unità di navigazione l'ora di arrivo mediante utilizzo di disco orario o, in alternativa, indicazione scritta ben visibile adeguatamente fissata.

L'ormeggio è effettuato sotto la totale responsabilità del comandante dell'unità di navigazione, il quale risponde di eventuali danni apportati alla struttura e utenti terzi in caso di manovre attuate con imperizia ed imprudenza, ovvero con dolo.

Articolo 7 – Utilizzi temporanei

Per motivate esigenze le modalità di utilizzo del singolo pontile possono essere modificate temporaneamente con provvedimento formale della Direzione dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Analogo provvedimento può disporre la chiusura, anche parziale, del pontile, qualora ne ricorrano i presupposti. Delle subentrate nuove disposizioni deve essere data informazione agli utenti mediante apposizione di idonea cartellonistica e segnaletica.

Articolo 8 – Controlli

La sorveglianza ed il controllo dell'attuazione del presente regolamento è demandata alle forze dell'ordine territorialmente competenti, nonché ai corpi delle polizie locali del Comune sede del pontile ed al personale di vigilanza dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

Art. 9 - Sanzioni

Le accertate inottemperanze al presente Regolamento sono punite mediante applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'Art. 53 - comma 4, del D.Lgs. 171/2005 (da € 138 a € 1377).